

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes



Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale

LINEE GUIDA

Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 177 del 01/08/2018

INDICE

1	<i>Premessa</i>	3
2	<i>I principali riferimenti normativi in materia di accreditamento nel sistema universitario italiano</i>	4
3	<i>Definizioni e attori del Sistema di qualità</i>	5
4	<i>Le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale nel sistema universitario Italiano</i>	9
5	<i>L'accREDITamento delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale</i>	11
6	<i>Criteri e procedure valutative per l'accREDITamento iniziale delle Scuole Superiori a ordinamento speciale</i>	14
6.1	<i>I criteri valutativi</i>	14
6.2	<i>Le procedure valutative</i>	19
7	<i>Criteri e procedure valutative per l'accREDITamento Periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale</i>	21
8	<i>ALLEGATI</i>	25
	<i>ALLEGATO A AccREDITamento iniziale delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale</i>	25
	<i>ALLEGATO B AccREDITamento periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale</i>	29

1 Premessa

Le presenti Linee Guida definiscono procedure e criteri valutativi per l'accREDITamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori Universitarie a Ordinamento Speciale. Esse tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono queste istituzioni quali: (i) offerta formativa, articolata spesso in formazione universitaria di primo e secondo livello attraverso didattica integrativa erogata dalla Scuola ad allievi selezionati che contestualmente frequentano un corso di laurea presso un Ateneo partner, (ii) alta formazione che comprende formazione dottorale, Master e formazione continua, (iii) forte vocazione internazionale nella popolazione studentesca e docente, (iv) residenzialità, (v) stretto raccordo, già a partire dalla formazione pre-dottorale, tra didattica e ricerca.

Questa specificità delle Scuole Superiori richiede la progettazione di un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) *ad hoc*, poiché le loro attività di didattica e di ricerca, e i relativi risultati, non sono sempre facilmente confrontabili con quelli degli altri atenei. Analogamente gli standard e gli indicatori fissati per valutare la qualità degli atenei italiani non possono talvolta essere applicati direttamente a tali Scuole ed è quindi necessario metterne a punto di specifici.

Le presenti Linee Guida sono definite con riferimento principale al Decreto Ministeriale 5 giugno 2013 n. 439 il quale indica i criteri e i parametri specifici per l'accREDITamento iniziale e periodico delle Scuole a ordinamento speciale, tenendo conto altresì della normativa relativa all'accREDITamento degli Atenei e dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca per tutto ciò non espressamente previsto nel DM 439/2013.

Le presenti Linee Guida sono così organizzate:

- **la sezione 2** introduce brevemente il panorama normativo del sistema di accREDITamento nel sistema universitario italiano;
- **la sezione 3** richiama sinteticamente alcune definizioni e attori importanti nel quadro di un sistema di AQ;
- **la sezione 4** descrive le Scuole Superiori attualmente esistenti in Italia specificando la tipologia di formazione erogata, le aree scientifiche in cui essa è organizzata e le peculiarità che le contraddistinguono;
- **la sezione 5** si focalizza sugli aspetti normativi che regolano l'accREDITamento delle Scuole Superiori Universitari a ordinamento speciale;
- **la sezione 6** specifica le procedure e i criteri valutativi da seguire per l'accREDITamento iniziale delle Scuole;
- **la sezione 7** indica i criteri per l'accREDITamento periodico delle Scuole.

Nell'Allegato A "AccREDITamento iniziale delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale" sono specificate le informazioni richieste al fine di verificare i requisiti generali (Requisiti di trasparenza, strutturali, di docenza e di sostenibilità economico-finanziaria) e l'esistenza di un sistema di AQ (Requisiti per l'Assicurazione di Qualità) per l'accREDITamento delle Scuole Superiori di cui all'Art. 5 comma 1. L'Allegato B "AccREDITamento periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale" dettaglia le informazioni richieste per l'accREDITamento periodico.

2 I principali riferimenti normativi in materia di accreditamento nel sistema universitario italiano

L'introduzione di un sistema di accreditamento nel sistema universitario italiano trova i suoi fondamenti legislativi nell'art. 5 comma 3 della legge 240/2010 che prevede l'introduzione di un Sistema di Accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio, sulla base di specifici indicatori definiti dall'ANVUR al fine di verificarne il possesso di requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualità della didattica e della ricerca nonché di stabilità economica e finanziaria.

I principali riferimenti normativi che hanno a oggetto la valutazione periodica, l'autovalutazione e l'accREDITamento delle sedi universitarie sono i seguenti:

- D. Lgs 19/2012 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex-ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- DM 47/2013 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" (abrogato dal DM 987/2016);
- DM 635/2016 "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- DM 987/2016 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio".

Per i corsi dottorali si fa riferimento ai seguenti atti:

- DM 45/2013 "regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- Nota ministeriale Prot. n. 0011677 del 14/04/2017 "Linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato".

Per le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, in particolare, trovano applicazione i seguenti decreti:

- DM 439/2013, "Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale";
- D.lgs 68/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

Il D.Lgs 19/2012, decreto attuativo del sistema di valutazione periodica, autovalutazione e accREDITamento (AVA) prevede che il MIUR, su proposta dell'ANVUR, conceda agli Atenei e ai CdS, con proprio atto, l'AccREDITamento, ossia l'attestazione del possesso dei requisiti di qualità che li rendono idonei allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (AccREDITamento iniziale) e la loro conferma o revoca (AccREDITamento periodico) a seguito di valutazione periodica. Ciò avviene con cadenza triennale per i CdS e quinquennale per le sedi Universitarie. Esso si applica a tutte le Università italiane, statali e non statali, alle

Università telematiche e agli Istituti universitari a ordinamento speciale.

L'Accreditamento iniziale di sede, inoltre, comporta l'accREDITamento di tutti i CdS di quella sede.

Il DM 45/2013 e la successiva Nota ministeriale Prot. n. 0011677 del 14/04/2017 definiscono i criteri e i requisiti che devono essere soddisfatti dai corsi di dottorato per ottenere l'accREDITamento.

Il DM 635/2016 recepisce quanto già introdotto con i decreti precedenti, nonché le modifiche introdotte dalle linee guida europee per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG), adottate alla Conferenza di Yerevan nel 2015, che modificano le precedenti Linee Guida di Bergen del 2005.

Il DM 987/2016 relativo alla "Autovalutazione, AccredITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica", abroga il DM 47/2013 e stabilisce le disposizioni da applicare a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari nonché la valutazione periodica delle Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università Telematiche. Questo Decreto specifica che sia l'ANVUR a definire ex-ante gli indicatori per l'accERTamento dei requisiti necessari all'accREDITamento iniziale e quello periodico, nonché utili alla valutazione periodica delle sedi e dei CdS. Esso conferma altresì (art. 10) per le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439, "AccREDITamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale" indicando però, per la valutazione periodica di dette Scuole, la necessità di soddisfare i requisiti di cui agli indicatori del gruppo C e D dell'allegato E (requisiti sulla ricerca e di sostenibilità economica e finanziaria). Si fa riferimento a questo DM 987/2016 per le disposizioni relative all'attivazione di corsi laurea magistrale e a ciclo unico da parte delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, ove previsto dai loro statuti.

3 Definizioni e attori del Sistema di qualità

Si richiamano di seguito alcune definizioni importanti nel quadro del Sistema di AQ, di autovalutazione, valutazione ed accREDITamento. Vengono inoltre introdotti alcuni concetti, specifici per le Scuole Superiori, che sono declinati in modo specifico nei paragrafi seguenti nei quali si indicano i requisiti che queste debbono soddisfare per ottenere l'accREDITamento¹.

AccREDITamento iniziale: autorizzazione da parte del MIUR ad attivare Sedi, Scuole, CdS universitari e corsi di dottorato a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria definiti dalla normativa ([D.Lgs. 19/2012](#), [DM 987/2016](#), [DM 439/2013](#), [DM 45/2013](#)).

AccREDITamento periodico: verifica da parte dell'ANVUR, tramite lo svolgimento di visite *in loco* o esami a distanza, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'AccREDITamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte. L'AccREDITamento periodico si applica a tutte le eventuali Sedi decentrate dell'Ateneo accREDITato ([D.Lgs. 19/1012](#), [DM 987/2016](#), [439/2013](#), [DM 45/2013](#)).

¹ Per una trattazione più esaustiva con riferimento agli atenei generalisti si vedano le Linee Guida AVA (maggio 2017). Per i corsi di dottorato si vedano le "Linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato" (aprile 2017).

Ambiti disciplinari: insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali.

Aree tematiche: raggruppamenti di attività formative, ciascuna con una funzione specifica all'interno del Percorso formativo. Possono eventualmente (ma non necessariamente) corrispondere agli ambiti disciplinari previsti dalle declaratorie delle Classi di Laurea.

Assicurazione della Qualità (AQ): insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive di forme di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità dell'istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli Atenei verso la società.

Attività formative: insieme delle attività che concorrono alla definizione del Percorso formativo. Includono gli insegnamenti, i seminari, i *workshop* e le conferenze, i laboratori, i tirocini ed eventuali altre attività.

Comitato di indirizzo / Consulta delle parti interessate: organismo composto da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, che può essere costituito in rappresentanza stabile delle parti interessate di uno o più CdS.

Commissione di Esperti per la Valutazione delle Scuole (CEVS): commissione composta da esperti internazionali e nazionali incaricata dall'ANVUR di svolgere le attività previste per l'accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Universitarie Superiori a ordinamento speciale e i corsi, dottorali e pre-dottorali, da esse proposti.

Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS): commissione costituita in egual misura da docenti e studenti. Costituita spesso a livello di Scuola, è di norma composta, rispetto ai docenti ed agli studenti, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Scuola. È incaricata di monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati e di formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. È tenuta a redigere una Relazione annuale articolata per corsi di studio e trasmessa al NdV e al Senato accademico/Collegio Accademico.

Condizione: clausola riguardante la risoluzione dei problemi, gravi o numerosi che devono essere superati entro un termine temporale definito dagli esperti incaricati della valutazione.

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: corso di Laurea Magistrale, di norma di durata quinquennale (o superiore), che non prevede il preliminare conseguimento di una Laurea di I livello. Le Scuole Superiori, in base alle previsioni del proprio statuto, possono erogare corsi di laurea magistrale a ciclo unico e rilasciare i relativi diplomi tramite la stipula di convenzioni con università italiane, anche in collaborazione con università straniere.

Corso di Laurea Magistrale: percorso di studi, di norma di durata biennale, che costituisce il II livello degli studi universitari. Ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello critico e avanzato, che consenta l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Le Scuole Superiori, in base alle previsioni del proprio statuto, possono erogare corsi di laurea magistrale e rilasciare i relativi diplomi tramite la stipula di convenzioni con università italiane, anche in collaborazione con università straniere.

Corso di perfezionamento: corso finalizzato al conseguimento del Dottorato di ricerca.

Corso dottorale: corso finalizzato al conseguimento del Dottorato di ricerca (si veda anche "Corso di perfezionamento").

Corso Ordinario / Corso pre-dottorale: i corsi ordinari sono attività di didattica erogata dalle Scuole al fine di arricchire e ampliare la didattica erogata dalle Università all'interno di propri corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. Gli allievi ammessi alle Scuole e frequentanti i corsi ordinari sono contestualmente iscritti a un corso di laurea presso un ateneo partner della Scuola. L'Ateneo partner erogherà il corrispondente diploma di laurea. La Scuola rilascerà ulteriore diploma di licenza secondo quanto previsto dal proprio Statuto.

Didattica erogata: complesso di tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare.

Didattica integrativa: didattica offerta dalle Scuole agli studenti di un corso ordinario. Tale didattica è erogata agli allievi ammessi alle Scuole ed è aggiuntiva rispetto a quella erogata dall'Ateneo partner che rilascia il diploma di laurea o laurea magistrale (si veda la definizione di Corso Ordinario).

Dottorato di ricerca: Titolo di studio che si consegue a completamento della frequenza di corsi superiori (o post-laurea) di formazione scientifica, introdotto nel sistema universitario italiano nel 1980 con il DPR 382/1980. Le Scuole Superiori possono organizzare corsi di dottorato in autonomia o unitamente ad altre Scuole e Atenei rilasciando il rispettivo titolo a conclusione del corso. Titoli equipollenti al dottorato di ricerca rilasciato dagli atenei italiani sono il titolo di Perfezionamento rilasciato dalla Scuola Superiore Sant'Anna, di Philosophiae Doctor dalla Scuola Normale Superiore, nonché il Philosophy Doctorate rilasciato dalla SISSA di Trieste.

Giudizio: esito dell'analisi dei Requisiti compiuta dagli esperti, espresso attraverso i punteggi attribuiti ai singoli punti di attenzione, da cui scaturisce la valutazione dei singoli Indicatori.

Nucleo di Valutazione (NdV): organo incaricato di verificare e valutare - coerentemente con gli orientamenti stabiliti a livello internazionale, gli indirizzi di legge e i criteri definiti dall'ANVUR - la qualità e l'efficacia dell'attività di ricerca, l'offerta didattica, la corretta gestione delle strutture e del personale, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il NdV redige con cadenza annuale una relazione contenente i risultati delle proprie attività di verifica. La composizione del NdV (che può comprendere da un minimo di

cinque a un massimo di nove membri, in prevalenza esterni) e le modalità di nomina nonché la permanenza in carica sono disciplinati dagli Statuti delle singole Scuole.

Percorso formativo: sistema organizzato di attività formative concorrenti al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Politiche: il complesso delle attività di governo e regolative delle Scuole.

Portatore di interesse / parte interessata (stakeholder): espressioni che individuano tutte le tipologie di interlocutori, interni ed esterni (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, famiglie, scuole, collettività, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, istituzioni locali, nazionali e internazionali, imprese, ecc.) interessati ai servizi e alle attività delle Scuole o che interagiscono a vario titolo con esse.

Prassi meritoria: prassi che viene proposta come esempio meritorio.

Profilo culturale e professionale: figura che si intende ottenere all'uscita dal ciclo formativo, definita – nei suoi principali aspetti scientifici e professionali – attraverso il carattere culturale complessivo della formazione impartita, dalle competenze culturali associate al profilo stesso e/o da una o più funzioni in un ambiente di lavoro.

Qualità: nel contesto del presente documento il termine “qualità” indica il grado con cui gli Atenei realizzano i propri obiettivi didattici, scientifici e di terza missione; creare, quindi, una vasta base di conoscenze avanzate, partecipare ed essere di stimolo alla ricerca e all'innovazione, preparare gli studenti a una cittadinanza attiva e al loro futuro ruolo nella società, accompagnare il loro percorso culturale in armonia con le loro motivazioni, aspettative e prospettive personali.

Raccomandazione: segnalazione riguardante la necessità di risolvere i problemi, lievi o poco numerosi, rilevati dagli esperti. La presenza di raccomandazioni non impedisce l'accreditamento e il loro rispetto è oggetto di verifica in occasione del successivo Accreditamento periodico.

Tutor: figura che viene impiegata in attività di sostegno alle attività formative in presenza o di orientamento.

I principali documenti a supporto della verifica e monitoraggio del Sistema di AQ possono essere identificati in:

Documento programmatico sulle politiche della Scuola: documento generale di programmazione che definisce la missione e gli indirizzi scientifici e didattici della Scuola, così come gli obiettivi e le azioni relativi all'AQ, in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario.

Prospetto di sintesi: documento di preparazione alla visita per l'Accreditamento periodico, in cui si

propone un commento sintetico sul soddisfacimento di ogni punto di attenzione dei requisiti di Sede R1-2-4.A. indicando i documenti di riferimento.

Rapporto ANVUR sull'accREDITamento: rapporto sulla visita redatto dall'ANVUR entro 45 giorni dalla ricezione della Relazione finale da parte degli esperti.

Rapporto di Riesame ciclico: rapporto redatto secondo il modello predisposto dall'ANVUR contenente l'autovalutazione approfondita dell'andamento delle attività didattiche, nel caso di corsi pre-dottorali attivati autonomamente dalle Scuole, fondata sui Requisiti di AQ pertinenti (R3), con l'indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da realizzare nel ciclo successivo. È prodotto con periodicità non superiore a cinque anni, e comunque in una delle seguenti situazioni: su richiesta specifica dell'ANVUR, del MIUR o dell'Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell'ordinamento.

Scheda di Monitoraggio annuale: modello predefinito dall'ANVUR all'interno del quale vengono presentati gli indicatori sulle carriere degli studenti e altri indicatori quantitativi di monitoraggio.

4 Le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale nel sistema universitario Italiano

Le Scuole Superiori sono istituti universitari autonomi che svolgono attività di didattica e ricerca universitaria, e sono dotate di un corpo docente permanente, un proprio bilancio e autonomia gestionale ed organizzativa. Le Scuole erogano corsi di formazione post lauream al termine dei quali l'allievo consegue il titolo di dottore di ricerca (o dicitura equivalente specificata nello Statuto), con durata dai tre ai quattro anni, a seconda della disciplina prescelta. Alcune Scuole sono dedicate esclusivamente alla didattica dottorale, per altre, invece, l'offerta formativa include anche attività pre-dottorali, prevedendo corsi ordinari che si affiancano e integrano l'offerta universitaria della laurea e della laurea magistrale, nonché corsi di Master, di primo e secondo livello, e formazione permanente, prevalentemente rivolta a laureati e professionisti. Al completamento di questi percorsi tali Scuole rilasciano appositi *diplomi di licenza*, mentre gli Atenei partner rilasciano il *diploma di laurea*, ovvero laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico.

In convenzione con altri Atenei, a seconda delle disposizioni statutarie, inoltre, le Scuole possono attivare corsi di laurea magistrale (comprese le lauree magistrali a ciclo unico). In tale caso le Scuole rilasciano congiuntamente con gli Atenei convenzionati il relativo diploma di laurea magistrale. L'accREDITamento di tali corsi esula dagli obiettivi di queste linee guida ed è descritto all'interno delle linee guida per l'accREDITamento iniziale (<http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/>) e periodico (<http://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/>) disponibili sul sito ANVUR.

Le Scuole Superiori sono connotate da alcune caratteristiche comuni, tra cui:

- focalizzazione in alcuni ambiti disciplinari di carattere strategico per l'innovazione e/o per il patrimonio culturale e sociale del paese;
- approccio interdisciplinare e internazionale che favorisce la mobilità di docenti e studenti;

- eccellenza del corpo docente;
- erogazione di didattica altamente specializzata;
- attività di ricerca di eccellenza;
- selezione degli studenti, a livello pre-dottorale e dottorale, basata esclusivamente sul merito e richiesta del soddisfacimento di elevati livelli di profitto negli studi attraverso tutto il percorso formativo;
- residenzialità, al fine di creare una comunità educante, attraverso la previsione di alloggi, strutture di supporto e accompagnamento agli studenti particolarmente per la formazione pre-laurea.

Nel sistema italiano operano sei Scuole Superiori:

1. Scuola Normale Superiore di Pisa, con sedi a Pisa e Firenze
2. Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA)
3. Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
4. IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia
5. IMT (Istituti, Mercati e Tecnologie) di Lucca
6. Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L'Aquila

L'offerta formativa delle Scuole comprende la formazione dottorale e post-dottorale e, con l'eccezione delle Scuole di dottorato a ordinamento speciale (SISSA, IMT, GSSI), la didattica integrativa e complementare dedicata ai corsi ordinari. Per tutte le Scuole le procedure di ammissione sono fortemente selettive e basate esclusivamente sul merito. Per quanto riguarda gli allievi pre-dottorali frequentanti contestualmente i corsi universitari di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, le Scuole erogano didattica integrativa ai corsi di atenei con i quali hanno stipulato apposite convenzioni. Lo studente selezionato, pertanto, si impegna a seguire i corrispondenti corsi di studio delle Università (ad es. Università di Pisa nel caso della Scuola Normale Superiore) e gli insegnamenti specifici interni alle Scuole, quale didattica complementare e integrativa a quella offerta dall'ateneo che eroga il corso (e rilascia i relativi diplomi). Lo studente, inoltre, assicura il mantenimento di determinati standard (ad es. media e valore minimo nelle votazioni) quali indicatori di eccellenza del percorso formativo seguito.

Le Scuole prevedono per i corsi pre-dottorali l'obbligo per lo studente selezionato tramite proprio concorso di risiedere obbligatoriamente presso strutture residenziali proprie o a esse collegate, quali i Collegi Universitari di merito. Nel caso dello IUSS, per esempio, agli allievi dei corsi ordinari è richiesto di essere contestualmente alunni di uno dei Collegi a essa collegati ossia l'Almo Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo, il Collegio Santa Caterina, e i Collegi EDiSU.

La Scuola Normale Superiore di Pisa (fondata nel 1810) prevede nella propria offerta formativa corsi ordinari per la formazione universitaria pre-laurea (corsi che si affiancano e integrano alcuni corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università di Pisa) ai quali si accede attraverso procedure altamente selettive. La Scuola include altresì propri Corsi di Perfezionamento post lauream al termine dei quali l'allievo consegue il titolo internazionale di Ph.D. (Philosophiae Doctor) che equivale a quello conseguito con i corsi di dottorato delle università italiane e ha durata dai tre ai quattro anni, a seconda della disciplina prescelta. Taluni di questi corsi sono svolti in collaborazione con altri Atenei. L'offerta formativa della Scuola si articola in tre classi

accademiche: la Classe di Scienze Matematiche e Naturali, la Classe di Scienze Umane e l'Istituto di Scienze Umane e Sociali.

La Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA, fondata nel 1978) offre prevalentemente formazione di III livello che si articola in corsi di PhD organizzati dalle tre aree scientifiche di Fisica, Matematica e Neuroscienze. La SISSA collabora inoltre all'erogazione di attività didattica nel piano di studi dei corsi di laurea magistrale in convenzione con altre università, offre corsi di alta formazione (Master) e assegna borse di studio di addestramento alla ricerca a giovani laureandi e laureati selezionati in Italia e all'estero.

La Scuola Superiore Sant'Anna (fondata nel 1987) offre formazione universitaria a livello di laurea e laurea magistrale, Ph.D. e Master in settori complementari a quelli offerti dalla Scuola Normale Superiore. Dal 2015, a seguito della stipula di apposito accordo e della costituzione di un unico consiglio di amministrazione, la Scuola è federata con lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, si veda sotto) con cui si prevede la crescente integrazione delle attività didattiche, di ricerca e di dottorato. L'offerta dottorale comprende 11 corsi e si articola in due classi accademiche, quella delle Scienze Sperimentali e quella delle Scienze Sociali, ciascuna comprendente tre Settori Scientifici.

L'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS, nato nel 1997 e istituito formalmente con decreto ministeriale nel 2005) prevede anch'esso corsi Universitari di laurea e laurea magistrale, Dottorati di ricerca e Master. Per i primi fa riferimento a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università di Pavia, mentre i dottorati sono previsti in alcuni specifici settori. L'offerta si articola in due Aree Scientifiche, l'Area delle Scienze Cognitive e del comportamento e l'Area del Trattamento delle Incertezze e Valutazione dei Rischi, nell'ambito delle quali sono attivati complessivamente 5 corsi di dottorato. L'Istituto è federato con la Scuola Superiore Sant'Anna dal 2015.

L'IMT (Istituti, Mercati e Tecnologie) di Lucca (nata nel 2004 e istituita formalmente con decreto ministeriale nel 2005) eroga esclusivamente formazione dottorale nei settori di Economica, Patrimonio Culturale, Ingegneria, Neuroscienze, Scienze e Tecnologie Informatiche.

Il Gran Sasso Science Institute (GSSI) de L'Aquila è stato istituito nel 2016. Il GSSI eroga esclusivamente didattica dottorale ed è un centro di ricerca e formazione superiore. Il programma dottorale è articolato in quattro aree di ricerca: Fisica delle Astroparticelle, Matematica, Computer Science, Studi Urbani e Scienze Regionali.

5 L'accreditamento delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale

Il DM 439/2013 disciplina criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico e la valutazione delle Scuole Superiori Universitarie a Ordinamento Speciale.

Nel quadro normativo nazionale, tuttavia, diversi sono i riferimenti normativi in materia di accreditamento che riguardano le Scuole.

Le disposizioni previste dal DLGS 19/2012 “Decreto attuativo del Sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e accreditamento” trovano applicazione, tra gli altri, agli Istituti Universitari a ordinamento speciale.

Il DM 635/2016, all'allegato 3 relativo alle Linee Guida sulla programmazione delle Università relativa all'accREDITamento di corsi e sedi, specifica come gli indicatori per l'accREDITamento dei corsi, basati sul rispetto di requisiti standard, necessitano di essere differenziati per le Scuole e per i Collegi Superiori istituiti dalle università e per le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.

Esso indica, pertanto, come per la valutazione dell'AQ di tali istituzioni siano necessari requisiti specifici, che tengano conto delle specificità e delle modalità di organizzazione ed erogazione delle didattiche di dette strutture. Il DM introduce pertanto la necessità di prevedere dei requisiti specifici per tali istituzioni, integrando e rafforzando quanto già previsto dal DM 47/2013 all'art. 1 che indica come ambito di applicazione delle disposizioni ivi contenute, ai fini del potenziamento dell'autovalutazione, dell'accREDITamento iniziale e periodico e della valutazione periodica, le sedi e i CdS universitari delle Università statali e non statali legalmente riconosciute, le Università Telematiche e gli Istituti Universitari a ordinamento Speciale.

Il DM 987/2016 abroga il DM 47/2013 e specifica, all'art. 10, come alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale si applichino le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 439/2013 per l'AccREDITamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale indicando come per la valutazione periodica di dette Scuole si applichino gli indicatori del gruppo C (Indicatori di Qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca a livello di sede) e del gruppo D (indicatori di Sostenibilità economico finanziaria a livello di sede di cui agli artt. 5,6 e 7 del d.lgs 49/2012) dell'Allegato E del DM 987/2016 .

La normativa che disciplina l'accREDITamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, individua i requisiti di sede e dell'offerta formativa erogata, è rappresentata dunque dal DM 439/2013 che ne riconosce la peculiarità rispetto alle modalità operative e all'offerta formativa, ed evidenzia la necessità di dare corso a quanto previsto dai decreti in materia di riconoscimento e accREDITamento al fine di determinare meglio *“le loro caratteristiche e il loro specifico contributo allo sviluppo del sistema universitario e, in particolare, al rafforzamento della ricerca, della didattica, del merito e dell'alta formazione”*.

Questo Decreto (art. 1) intende per Scuole *“gli Istituti e le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale, istituti universitari autonomi, finalizzati alla formazione complementare di studenti o dottorandi, nonché all'attivazione di corsi di dottorato e di perfezionamento”*.

Il DM 439/2013 introduce specifici criteri e parametri per l'accREDITamento iniziale e periodico delle Scuole a ordinamento speciale e attribuisce all'ANVUR la valutazione delle sopracitate istituzioni chiamando l'Agenzia a esprimere un parere motivato di accREDITamento o non accREDITamento sulla base della verifica e accertamento iniziale e periodico dei requisiti ivi definiti.

Le Scuole attive alla data del DM 439/2013 (art. 5), ossia riconosciute e autorizzate dal MIUR a rilasciare titoli di studio validi alla data del decreto, vengono sottoposte ad accREDITamento iniziale ai sensi dell'art.3 del Decreto.

Alle Scuole istituite successivamente alla data di entrata in vigore del DM 439/2013 si applicano invece sia le procedure di accREDITamento iniziale previste dall'art. 3 del DM 439/2013 che le eventuali disposizioni relative all'AccREDITamento iniziale previste nei provvedimenti istitutivi. Tale situazione si configura, alla data

delle presenti Linee Guida, solo per il Gran Sasso Science Institute (GSSI) de l'Aquila dove occorre fare riferimento altresì a quanto previsto nel DM istitutivo.

Per tutto quanto non espressamente in esso previsto, il DM 439/2013 rimanda alle disposizioni relative all'autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento di cui al D.Lgs 19/2012, al DM 987/2016 (in particolare quindi per quanto riguarda le procedure di accreditamento relative ai corsi laurea magistrale erogati su convenzione con altri Atenei o Scuole in base alle proprie disposizioni statutarie) e al DM 45/2013 (per quanto riguarda l'accreditamento dei corsi di dottorato i cui indicatori e parametri sono stati ridefiniti nelle Linee guida in allegato alla nota ministeriale Prot. n. 0011677 del 14/04/2017).

Caratteristica delle Scuole Superiori è, per i corsi pre-dottorali, la residenzialità: agli studenti le Scuole forniscono strutture collegiali e convittuali a loro disposizione senza oneri finanziari aggiuntivi. In alcuni casi la Scuola può prevedere l'obbligatorietà per i propri studenti di risiedere in collegi selezionati per l'accesso ai quali, di norma, è necessario superare una selezione indetta dai collegi stessi basata prevalentemente su criteri di merito².

Pertanto, per l'Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole Superiori, devono considerarsi:

- i criteri e parametri specificatamente indicati per le Scuole (accreditamento di sede iniziale e periodico) dal DM 439/2013;
- i criteri di sostenibilità finanziaria e qualità della ricerca di cui al DM 987/2016, all. E gruppo D;
- per i corsi ordinari che si affiancano ai corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico contestualmente seguiti dagli allievi presso atenei convenzionati, i requisiti indicati nel decreto 439/2013 all'art. 3 comma 1 punto IV e nel decreto 987/2016 con riferimento alle procedure di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei CdS, in particolare rispetto al soddisfacimento dei requisiti di cui all'Allegato A "Requisiti di accreditamento dei corsi di studio" e Allegato C "requisiti ed indicatori di qualità delle sedi e dei corsi di studio" (requisito R3). Tali requisiti vanno verificati per gli atenei che erogano i corsi e presso i quali le Scuole chiedono, ai propri studenti, l'iscrizione a seguito di superamento delle prove selettive; per i corsi di dottorato delle Scuole, anche per corsi di nuova attivazione, la disciplina di cui all'art. 45 del 2013 nonché i termini e i requisiti specificati nelle Linee Guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato allegata alla nota ministeriale Prot. n. 0011677 del 14/04/2017.

² La riforma 240 del 2010 ha inserito, anche per i Collegi Universitari di merito, la distinzione tra riconoscimento da parte del MIUR (DM 672/2016) e accreditamento (DM 673/2016), quest'ultimo necessario per ottenere il finanziamento statale. Al fine dell'accreditamento dei Collegi è necessario verificare i seguenti requisiti minimi: esclusiva finalità di gestione dei collegi universitari, il prestigio acquisito in ambito culturale, la qualificazione in ambito formativo e la rilevanza internazionale dell'istituzione. Il D.Lgs 68/2012 reca la normativa relativa alla "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6." Esso definisce all'art. 13 comma 4 il Collegio Universitario come "struttura ricettiva dotata di spazi polifunzionali, idonei allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative".

6 Criteri e procedure valutative per l'accreditamento iniziale delle Scuole Superiori a ordinamento speciale

6.1 I criteri valutativi

Ai sensi del DM 439/2013 ai fini dell'Accreditamento iniziale, la Scuola deve attestare il possesso dei seguenti requisiti che l'ANVUR è chiamata a verificare e monitorare, eventualmente anche attraverso visite in loco da parte di esperti opportunamente selezionati che costituiscono la Commissione di Esperti per la Valutazione delle Scuole Superiori (CEVS). Gli esperti operano a seguito di selezione da parte dell'ANVUR in base al proprio curriculum scientifico e professionale e costituiscono una commissione di circa cinque persone.

Gli esperti ricevono da parte dell'ANVUR l'incarico di svolgere le attività di accreditamento iniziale e periodico attraverso visite in loco ed esame delle documentazioni prodotte dalle Scuole, previa verifica dell'assenza di elementi ostativi o di conflitto. Alla luce dello spiccato carattere internazionale delle Scuole, nelle CEVS saranno sempre presenti, oltre a esperti italiani, anche esperti stranieri. Questi saranno selezionati sulla base di una manifestazione di interesse, aperta dall'ANVUR attraverso un bando pubblico, per formare un albo di esperti, di validità quinquennale, specifico per le Scuole.

Gli esperti italiani e stranieri che avranno manifestato il proprio interesse saranno selezionati in base ai seguenti requisiti:

- 1) elevata qualità del proprio curriculum scientifico e professionale da valutare tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. incarichi accademici ricoperti negli ultimi dieci anni presso atenei di elevata reputazione scientifica internazionale;
 - b. quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche;
- 2) esperienza nel campo della valutazione del sistema universitario e della qualità della didattica e della ricerca, da verificare attraverso:
 - a. esperienze di valutatore in organismi nazionali e internazionali (UE, OECD, UN, ...);
 - b. partecipazione in qualità di valutatore in comitati di esperti presso atenei italiani e stranieri di elevata reputazione scientifica a livello nazionale e internazionale (incluse le Scuole Superiori a Ordinamento Speciale);
- 3) altri requisiti che saranno dettagliati nel bando di selezione pubblicato dall'ANVUR.

Gli esperti stranieri svolgeranno la propria attività in presenza e/o a distanza seguendo uno specifico protocollo che sarà definito dall'ANVUR unitamente ad appositi strumenti valutativi definiti *ad hoc* per lo svolgimento delle attività della commissione.

Le CEVS per la valutazione delle Scuole saranno integrate da due studenti come di seguito specificato:

- uno studente pre-dottorale e uno studente di dottorato, qualora siano attivi presso le Scuole corsi di studio pre-dottorali e dottorali, *oppure*
- due studenti dottorali, preferibilmente al terzo anno di corso, qualora siano attivi presso le Scuole solo corsi dottorali.

Gli studenti, italiani e stranieri, iscritti alle Scuole Superiori italiane o studenti di analoghi istituti stranieri, dovranno dimostrare di possedere un curriculum di studi di rilievo, conoscenza della lingua inglese e di aver partecipato a organi di governo e di valutazione italiani e/o stranieri. La verifica del possesso dei requisiti indicati e altri requisiti che saranno eventualmente specificati nel bando di selezione sarà effettuata dall'ANVUR. Tali studenti saranno inseriti in un Albo di validità triennale e dovranno possedere i requisiti summenzionati al momento della partecipazione al bando. Gli studenti inseriti nell'Albo potranno essere inseriti nelle CEVS anche dopo il completamento degli studi se questo avvenisse prima del termine di validità dell'Albo stesso.

Analogamente alle procedure stabilite per il supporto ANVUR al funzionamento delle CEV costituite per l'accREDITamento degli Atenei, sarà previsto l'opportuno supporto organizzativo attraverso figure messe a disposizione da ANVUR in fase di definizione delle CEVS.

I criteri per l'accREDITamento iniziale delle Scuole, ai sensi del DM 439/2013 art. 3, sono indicati di seguito:

- a) Residenzialità, ossia disponibilità di strutture residenziali e convittuali adeguate al numero di studenti ammessi alla frequenza della Scuola e specificamente di un numero di posti letto interni o disponibili mediante convenzioni con strutture ricettive esterne non inferiore al numero di studenti pre-dottorali previsti. Qualora la scuola richieda obbligatoriamente ai propri studenti l'iscrizione a un collegio universitario di merito, sarà verificato il rispetto dei requisiti per il riconoscimento (ai sensi del DM 672/2016) o per l'accREDITamento dello stesso (ai sensi del DM 673/2016).
- b) Requisiti strutturali, ossia disponibilità di strutture didattiche e scientifiche quali aule, biblioteche e laboratori adeguati alle attività formative e alla tipologia di tematiche di ricerca previste. La disponibilità effettiva di tali strutture e la loro funzionalità in relazione al numero di iscritti e alla strutturazione dei corsi di studio, dovranno essere dichiarate nella Scheda di Monitoraggio Annuale e saranno oggetto di verifica durante le visite in loco.
- c) Sostenibilità economico-finanziaria delle attività della scuola da verificare attraverso gli indicatori di cui all'allegato E del DM 987/2016: ISEF (sostenibilità economico-finanziaria), IDEB (indebitamento) e IP (spese di personale). La valutazione positiva del requisito è verificata qualora risultino nei limiti, tutti e tre i suddetti indicatori ($ISEF \geq 1$, $IDEB < 15\%$, $IP < 80\%$) nell'ultimo triennio oppure, se al di fuori dei limiti, sia predisposto un piano chiaro di miglioramento e raggiungimento degli obiettivi indicati in un triennio. La valutazione è negativa in caso contrario (superamento dei limiti o in peggioramento) (vedasi anche Linee Guida AVA, Indicatori di sostenibilità economico finanziaria di cui al DM987/2016 all. E, gruppo D).
- d) Requisiti relativi alla Didattica. Questi includono:
 1. la sottoscrizione di accordi, nel caso di attività formativa complementare rivolta agli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, con atenei che abbiano ottenuto un giudizio di accREDITamento di livello almeno pari a C - "soddisfacente" ai sensi del DM 987/2016 art. 3 comma 3 e art. 10 comma 2;
 2. la congruità dell'offerta di didattica integrativa erogata dalla Scuola all'interno di ogni corso ordinario in relazione ai corsi di laurea che possono essere contestualmente frequentati dagli studenti della

Scuola stessa. A questo scopo sono identificate le classi cui afferiscono i corsi di laurea che possono essere frequentati dagli studenti ammessi a uno specifico corso ordinario, raggruppate per omogeneità disciplinare secondo le aree CUN.

3. la previsione per gli studenti pre-dottorali della frequenza di almeno 50 ore medie annue di attività formative erogate dalla Scuola all'interno della propria Classe accademica di appartenenza³ e almeno 20 ore di didattica erogata al di fuori della propria Classe di appartenenza ai fini di promuovere l'interdisciplinarietà degli studi;
 4. la previsione per gli studenti dottorali dell'effettiva frequenza di almeno 150 ore formative complessive nell'intera durata del corso appositamente erogate dalla Scuola per tali studenti e finalizzate ad ampliare la loro base culturale, anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari, e la preparazione specialistica attraverso lo sviluppo di programmi originali di ricerca⁴;
- e) Requisiti di numerosità di docenza ossia di didattica massima erogabile. Tali requisiti definiscono il rapporto docenti/studenti e il numero minimo di personale di ricerca, assegnisti e ricercatori.
1. L'indicatore relativo al numero di studenti per docente per i corsi pre-dottorali è calcolato come il rapporto tra numero di iscritti regolari ai corsi di studio pre-dottorali e il numero di professori della Scuola (professori ordinari, associati o aggregati di cui alla L. 240/2010 art. 6) o disponibili al 100% sulla base di convenzioni con altri Atenei. Il rapporto docenti/studenti deve essere non inferiore ad 1 docente ogni 10 studenti.
 2. L'indicatore per i corsi dottorali si basa sul numero complessivo di iscritti ai corsi di dottorato diviso per il numero complessivo di docenti di ruolo (professori ordinari, associati o aggregati di cui alla L. 240/2010 art. 6) o disponibili al 100% sulla base di convenzioni con altri Atenei. Per i corsi dottorali e di perfezionamento tale rapporto deve essere non inferiore a 1 docente ogni 8 studenti.
 3. Il numero di assegnisti di ricerca e di ricercatori non deve essere inferiore al doppio del numero dei professori (ordinari e associati)⁵. Nel computo sono calcolati i professori ordinari, associati e su convenzione al 100%.
- f) Requisiti relativi agli studenti che includano:
1. previsione di procedure selettive di ammissione, anche in lingua straniera e con modalità atte a favorire la formazione di un corpo studentesco internazionale;
 2. previsione a regime, entro cinque anni dall'attivazione delle Scuole, al fine di costituire una comunità formativa di dimensioni adeguate, di un numero minimo di 150 studenti regolarmente iscritti e in corso nei corsi pre-dottorali, ove previsti, e di 100 per i corsi dottorali o di perfezionamento, ove previsti. Nel caso la Scuola preveda di attivare più sedi, tali requisiti quantitativi potranno essere soddisfatti dal

³ Con il termine Classe accademica si fa qui riferimento alle diverse articolazioni interne delle singole Scuole talvolta denominate appunto Classi, in altri casi Istituto o altro.

⁴ Tale offerta comprende diverse tipologie di attività formativa non limitata alle ore di didattica frontale. Potrà inoltre fare riferimento a formazione a livello dottorale erogata da altre istituzioni universitarie e di ricerca purché all'interno di un programma complessivo organico approvato dagli organi della Scuola stessa

⁵ Nel computo di assegnisti e ricercatori possono essere comprese tali figure anche se afferenti ad altri enti purché operanti a tempo pieno presso la Scuola all'interno di specifici accordi o convenzioni.

complesso degli studenti solo se tali sedi sono sufficientemente vicine così da garantire un adeguato contatto tra gli studenti stessi. A questo scopo, se le sedi sono collocate in regioni diverse il requisito dovrà essere soddisfatto da ognuna delle sedi.

g) Requisiti rispetto ai servizi offerti che includano:

1. disponibilità di programmi di tutorato per gli studenti pre-dottorali e placement per tutta la popolazione studentesca;
2. disponibilità di fondi per la mobilità per gli studenti pre-dottorali da definire per ciascuna classe di laurea nell'ambito delle quali vengono erogate le attività di didattica complementare da parte delle Scuole;
3. disponibilità di fondi per la mobilità per gli studenti dottorali finalizzati a favorire la partecipazione degli studenti ad attività di ricerca e formazione alla ricerca in ambito nazionale ed internazionale di entità almeno pari a quanto previsto per gli studenti dei corsi di dottorato delle università (DM 45/2013 art. 9 commi 2 e 3);
4. previsione che tutti i posti per la frequenza di corsi di dottorato/perfezionamento siano coperti da borsa di studio o dotazione equivalente (vedasi DM 45/2013 e successiva Nota ministeriale Prot. n. 0011677 del 14/04/2017 "Linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato").

Per quanto non espressamente previsto dal DM 439/2013, esso rimanda, ai fini della verifica per l'accREDITamento iniziale del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria, alle disposizioni di cui al DM 987/2016 (che ha abrogato il D.M. 47/2013 cui il DM 439 fa riferimento) e relativi allegati (Allegati A "Requisiti di accREDITamento del Corso di studio", Allegato B "Requisiti di accREDITamento delle sedi" ed Allegato C "Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio") nonché al decreto ministeriale 45/2013 e successiva Nota ministeriale Prot. n. 0011677 del 14/04/2017 "Linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato per quanto concerne i corsi di dottorato e di perfezionamento.

Entrambi i decreti trovano applicazione anche nel caso di attivazione di nuovi corsi pre-dottorali o dottorali da parte delle Scuole (accREDITamento iniziale dei corsi di nuova attivazione).

In aggiunta a quanto previsto sopra come requisiti specifici per l'AccREDITamento iniziale delle Scuole Superiori universitarie a ordinamento speciale indicati nel DM 439/2013, ANVUR verificherà anche i requisiti di Trasparenza e Sostenibilità a livello di Sede (Allegato B "AccREDITamento iniziale di Sede" del DM 987/2016), nonché la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità (si veda Allegato A alle presenti Linee Guida, punti A1 ed A2). Il possesso e la permanenza dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C "Requisiti di Assicurazione della Qualità" del DM 987/2016 saranno valutati in sede di accREDITamento periodico e saranno oggetto un documento specifico per le Scuole redatto da ANVUR sulla base di quanto indicato dal DM 987/2016 all'allegato C.

Per quanto riguarda i corsi pre-dottorali/ordinari delle Scuole, che integrano la didattica erogata dagli Atenei nei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, si verificherà, ai sensi del DM 439/2013 art. 3 che gli Atenei con i quali vengono sottoscritti gli accordi abbiano riportato un giudizio di accREDITamento periodico almeno soddisfacente.

Negli accordi sottoscritti con gli Atenei le Scuole sono tenute a specificare il giudizio di accreditamento da questi ottenuto in sede di Accreditamento periodico.

Qualora i corsi di cui sopra siano erogati da Atenei non ancora sottoposti alle procedure di accreditamento periodico, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida AVA per l'Autovalutazione, Valutazione periodica ed Accreditamento, e ai sensi del DM 987/2016, l'ANVUR provvederà a definire per tali atenei una lista di priorità e definirà in accordo con essi le date per essere sottoposti a visita in loco per l'accREDITamento periodico. Il giudizio riportato in esito alla visita sarà indicato nel decreto di accREDITamento.

Le Scuole che abbiano sottoscritto accordi per l'erogazione di corsi ordinari pre-laurea con Atenei non sottoposti ad accREDITamento periodico e che non abbiano un giudizio di accREDITamento dovranno informarne l'ANVUR che provvederà ad attivare tempestivamente le procedure di accREDITamento con le Università.

Nel caso di corsi ordinari, inoltre, deve essere verificato il requisito di cui al punto e) art. 3 DM 439/2013 ossia la congruità tra le aree CUN e il raggruppamento delle classi dei corsi di laurea che possono essere frequentati dagli studenti.

Nel caso di proposta di istituzione di corsi di Laurea Magistrale da attivare in convenzione con le Università, questi ottengono l'accREDITamento iniziale con decreto ministeriale, disposto a favore dell'università, a seguito di acquisizione di parere positivo da parte del CUN sull'ordinamento didattico e di soddisfacimento dei requisiti per l'accREDITamento di nuovi corsi di cui art. 4 e all'Allegato A "Requisiti di accREDITamento dei Corsi di Studio", all'Allegato C "Requisiti ed indicatori di qualità delle sedi e dei Corsi di Studio" (Requisito R3) del DM 987/2016, nonché a seguito di acquisizione di parere positivo del Nucleo di Valutazione, così come specificato anche nelle Linee Guida AVA dell'ANVUR e dalla procedura da esse definita.

I Requisiti di AQ definiscono i criteri attorno ai quali deve essere costruito il sistema di AQ degli Atenei e dei corsi da questi erogati. Essi recepiscono le indicazioni formulate dalle ESG 2015, che indicano le linee generali per lo sviluppo dei sistemi di AQ interna ed esterna dell'apprendimento e dell'insegnamento nello spazio europeo dell'istruzione superiore. Ciascun Requisito si declina poi in indicatori e in punti di attenzione che specificano i "quesiti" relativi ai contenuti da verificare per ciascun requisito e concorrono alla formulazione del giudizio finale di accREDITamento.

Si richiamano in sintesi nell'allegato A le informazioni richieste per le verifiche ai fini dell'accREDITamento iniziale delle Scuole, secondo le disposizioni dell'Art.3 del DM 439/13 e del DM 987/2016 all. B per la verifica dell'esistenza di un sistema di AQ.

Banche dati di riferimento utili alle verifiche di cui sopra, che pertanto devono essere compilate e completate dalle Scuole secondo le scadenze fissate dal MIUR sentita l'ANVUR sono finalizzate a raccogliere informazioni sulle attività pre-dottorali e dottorali delle Scuole. Esse includono:

- 1) *Documento programmatico sulle politiche della Scuola*, che raccoglie informazioni sulla Scuola, sui corsi ordinari e di dottorato.

- 2) La *Scheda di Monitoraggio Annuale* che dovrà contenere le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di accreditamento iniziale;
- 3) *Scheda dei corsi dottorali delle Scuole* in cui sono riportate tutte le informazioni relative ai corsi di dottorato attivati dalle Scuole;
- 4) *Scheda annuale sulla rilevazione delle opinioni e della soddisfazione degli studenti* dei corsi ordinari e di dottorato.

6.2 Le procedure valutative

Si riepilogano di seguito le procedure di accreditamento iniziale delle Scuole.

L'accreditamento iniziale per l'istituzione di una nuova Scuola è definito nell'ambito della programmazione e valutazione delle università, previste dall'art. 1ter del D.L. del 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla L. del 31 marzo 2005, n. 43, e attuate su base triennale con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori (CRUI), il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), il Consiglio Nazionale degli Studenti (CNSU) e l'ANVUR. Per il triennio 2016 – 2018 trova applicazione il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635, ai sensi del quale, all'art. 6, comma 1, è fatto divieto di proporre l'istituzione di nuove Università Statali e nuove Università non Statali legalmente riconosciute (ivi comprese le telematiche) se non a seguito di processi di fusione.

Nel caso delle Scuole attive alla data del DM 439/2013, il MIUR avvia la procedura di accreditamento tramite un proprio provvedimento e procede all'eventuale accreditamento iniziale delle Scuole attive sentito il parere di ANVUR da predisporre secondo quanto previsto dallo stesso DM 439/2013 e dalle presenti Linee Guida. Con il proprio provvedimento, il MIUR definisce anche le informazioni che saranno richieste alle Scuole stesse per predisporre la banca dati per l'accreditamento a integrazione delle banche dati SUA – CdS e SUA – RD, tenuto conto di quanto previsto dalle presenti Linee Guida. Nei casi di processi di federazione, previsti all'art. 3 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, il conseguimento dell'accreditamento iniziale delle sedi coinvolte è una condizione necessaria per la federazione stessa e, pertanto, i processi di federazione in corso potranno completarsi solo una volta concluso con esito positivo del loro accreditamento iniziale.

Le valutazioni sono effettuate, secondo le modalità e tempistiche stabilite dall'Agenzia, mediante l'esame della documentazione presentata e visite in loco che, di norma, non hanno durata superiore a cinque giorni. La visita presso l'istituzione è finalizzata ad acquisire e/o confermare le informazioni trasmesse dalla struttura prima della visita e che sono state utilizzate nella fase istruttoria.

La documentazione che le Scuole devono presentare è da rendere disponibile all'ANVUR entro la scadenza fissata dal MIUR con il sopracitato provvedimento.

Sulla scorta dell'analisi di tutta la documentazione sopra indicata e in base alla verifica degli standard qualitativi previsti per le Scuole, le CEVS sono tenute a formulare, e a trasmettere, un giudizio complessivo in relazione al rispetto dei requisiti previsti nel DM 439/2013 e i requisiti di AQ indicati nel DM 987/2016, sulla base del quale l'ANVUR definisce la propria proposta di Accreditamento.

È necessario altresì che vengano rese disponibili le informazioni di cui all'Allegato A relativamente alla verifica dei requisiti di trasparenza, di soddisfacimento dei criteri minimi rispetto alla numerosità del corpo docente, dei requisiti di sostenibilità economico finanziaria e di presenza di un sistema di AQ (DM 439/2013 e DM 987/2016).

Le Scuole che richiedono l'Accreditamento devono rendere disponibile entro i termini indicati dall'ANVUR un Documento Programmatico che espliciti le finalità e strategie dell'offerta formativa e di ricerca delle Scuole, nonché la propria visione rispetto alle politiche di AQ.

Nel documento vanno indicate le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano le politiche delle Scuole, la missione che la Scuola Superiore individua per sé all'interno del sistema universitario nazionale, la sua collocazione nel panorama internazionale, specificando il ruolo assegnato ai Corsi di Studio dottorali e pre-dottorali della Scuola, il loro collegamento con le scelte sulla ricerca e infrastrutturali, la coerenza di tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Nel documento deve emergere la sostenibilità economico-finanziaria e l'insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per le attività formative della Scuola.

Questo documento strategico costituisce un elemento determinante per l'accREDITamento della sede, in quanto dimostra che essa è stata in grado di definire i propri obiettivi strategici complessivi e le politiche di AQ per il loro raggiungimento ed è fondamentale anche ai fini dell'accREDITamento dei corsi dottorali e pre-dottorali delle Scuole. L'analisi tra la corrispondenza di questa visione e la realtà della didattica e della ricerca della Scuola sarà oggetto di specifica analisi da parte delle CEVS. Tale analisi fornirà altresì raccomandazioni circa il rispetto dei criteri qualitativi finalizzati alla successiva valutazione per l'accREDITamento periodico da avviare e completare entro il successivo quinquennio, secondo il programma definito dall'ANVUR ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 19/2012.

L'iter si conclude con un rapporto di valutazione preliminare inviato alla Scuola prima della valutazione definitiva da parte all'ANVUR, per eventuali commenti, osservazioni o controdeduzioni da parte delle Scuole stesse. Per eventuali integrazioni informative e documentali, che possono rendersi necessarie su richiesta delle CEVS, saranno accolti esclusivamente documenti inviati nel rispetto delle modalità e dei tempi di trasmissione opportunamente comunicati in fase di richiesta.

Coerentemente alle competenze che il legislatore ha attribuito all'ANVUR, e dei requisiti indicati dal DM 439/2013, l'Agenzia, al fine di esprimere il parere sull'accREDITamento iniziale di una Scuola verifica rispetto alla documentazione presentata, anche attraverso visite in loco, i seguenti aspetti:

1. *completezza e adeguatezza della documentazione presentata dalle Scuole;*
2. *carattere pluriennale e qualità scientifica della documentata attività di ricerca e di didattica della Scuola;*
3. *adeguatezza dell'offerta formativa dei corsi dottorali e pre-dottorali rispetto ai requisiti di docenza e di caratterizzazione della docenza stabiliti dal DM 439/2013;*
4. *adeguatezza e carattere altamente selettivo delle procedure di selezione degli studenti pre-dottorali e dottorali;*
5. *verifica della sussistenza dei requisiti di accREDITamento di cui al DM 439/2013 e del DM 987/2016;*

6. *sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica della Scuola e delle attività formative da esse proposte con particolare riferimento ai corsi di dottorato e ai corsi ordinari nonché alla copertura finanziaria attraverso borse dei posti disponibili.*

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, l'ANVUR valuta la documentazione presentata dai soggetti promotori sulla base delle seguenti metodologie:

1. *esame analitico dei documenti presentati;*
2. *utilizzo delle banche dati più appropriate (in particolare l'Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca);*
3. *esame analitico della scheda didattica e dei corsi dottorati delle Scuole al fine di valutarne la qualità e l'elevato standard con particolare attenzione agli aspetti disciplinari, interdisciplinari e di internazionalizzazione della Scuola;*
4. *esame delle opinioni espresse dagli studenti attraverso le attività di monitoraggio e rilevazione effettuate dalle Scuole;*
5. *apposite visite in loco;*
6. *ogni altro elemento ritenuto utile alla formulazione del parere.*

Il processo di accreditamento si conclude con la stesura di un rapporto finale e dell'espressione di un parere che può essere di accreditamento o di non accreditamento.

7 Criteri e procedure valutative per l'accreditamento Periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale

L'attività di accreditamento periodico ha l'obiettivo di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento iniziale o il precedente accreditamento periodico.

L'articolo 4 del DM 439/2013 specifica: i requisiti da verificare per l'accreditamento periodico delle Scuole (*comma 1*), la graduazione del giudizio espresso per la Scuola in esito alla valutazione (*comma 2*), i riferimenti normativi da considerare nella formulazione del giudizio di valutazione per l'accreditamento delle Scuole come previsto all'art. 9 del D.Lgs 19/2012 e nell'accreditamento periodico dei corsi di dottorato e di perfezionamento di cui all'art. 3 DM n. 45/2013 (*comma 3*).

Come indicato dal comma 3, art. 10 del DM 987/2016, per l'accreditamento periodico delle Scuole Superiori a ordinamento Speciale devono essere considerati anche i risultati della valutazione periodica di cui agli indicatori del gruppo C "Indicatori di qualità della ricerca e dell'ambiente di ricerca" e del gruppo D "Sostenibilità economico-finanziaria" di cui all'Allegato E del DM 987/2016. Per gli indicatori di Sostenibilità economico-finanziaria si terrà conto del soddisfacimento da parte delle Scuole di tutti e tre gli indicatori (ISEF, IDEB e IP) così come verificato in sede di Accreditamento iniziale (si veda il punto 6.1 criteri valutativi delle presenti Linee Guida).

L'accreditamento periodico delle Scuole ha una cadenza quinquennale. L'accreditamento periodico dei corsi pre-dottorali eventualmente attivati dalle Scuole ha, invece, durata triennale.

Per l'accREDITamento periodico dei corsi di dottorato e dei corsi di perfezionamento delle Scuole trova applicazione quanto previsto nel DM n. 45/2013 e le disposizioni di cui al D.lgs n. 19/2012 art. 9, relativo al monitoraggio degli indicatori e accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.

Per i corsi ordinari, ovvero per i corsi di didattica integrativa erogata dalle Scuole, saranno considerati gli esiti della valutazione di accREDITamento periodico per le Sedi e per i corsi di studio degli Atenei partner che erogano il corso di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico di cui al DM 987/2016, art. 5 e 6 e Allegato C.

I requisiti verificati per l'accREDITamento periodico delle Scuole, indicati dal DM 439/2013 all' art. 4, comma 1, sono i seguenti:

- a) il mantenimento dei requisiti che hanno condotto all'accREDITamento iniziale o del precedente accREDITamento periodico;
- b) verifica dell'efficacia dei programmi di tutorato (anche attraverso la scheda di rilevazione delle opinioni degli studenti relative a insegnamenti e/o corsi pre-dottorali, opportunamente integrata dalle Scuole) e di placement (attraverso la scheda di rilevazione delle opinioni dei laureati e dei dottori di ricerca);
- c) l'attrattività delle Scuole, misurata sulla base dei seguenti indicatori:
 1. rapporto tra domande di ammissione e posti disponibili;
 2. distribuzione geografica degli studenti ammessi, distintamente per i corsi di livello dottorale e pre-dottorale;
 3. percentuale degli studenti stranieri iscritti ai corsi dottorali;
 4. convenzioni internazionali attive per la mobilità in entrata e in uscita;
 5. livello di erogazione di finanziamenti per favorire la partecipazione degli studenti ad attività di ricerca e formazione alla ricerca in ambito nazionale e internazionale.
- d) l'efficacia delle attività formative e di ricerca, valutata attraverso i seguenti indicatori:
 1. rendimento degli studenti durante il percorso universitario. Per gli studenti pre-dottorali questo è verificato, distintamente per classe di laurea, attraverso i seguenti criteri: a) numero di abbandoni, b) durata effettiva media del corso di laurea o di laurea magistrale, c) durata effettiva media per il completamento delle attività formative previste dalla Scuola, d) media dei voti riportata negli esami, e) percentuale di laureati con lode;
 2. rendimento degli studenti a conclusione del percorso universitario. Per gli studenti pre-dottorali questo è verificato, distintamente per classe di laurea e a un anno dal completamento del percorso pre-dottorale, attraverso i seguenti criteri: a) percentuale di studenti ammessi a corsi di dottorato (o scuole di specializzazione di area sanitaria e area psicologica) su base selettiva; b) percentuale di laureati occupati;
 3. percentuale di studenti dottorali e di corsi di perfezionamento che ha frequentato stage o svolto periodi di studio e ricerca presso altre istituzioni di ricerca;
 4. percentuale di dottori di ricerca che, a un anno dal conseguimento del dottorato, sono titolari di contratti in università o enti di ricerca italiani e stranieri, sono impiegati presso altre realtà per lo svolgimento di attività coerenti con la formazione conseguita, ovvero continuano la loro formazione

attraverso la frequenza di scuole di specializzazione di area sanitaria e area psicologica a seguito di selezione;

5. numero e impatto, misurato sia rispetto alla rilevanza della sede editoriale delle pubblicazioni che dal numero di citazioni, ove possibile, delle pubblicazioni dei dottori di ricerca a tre anni dal completamento degli studi.
- e) la qualità della docenza. La qualità della docenza viene valutata attraverso i seguenti indicatori:
1. qualità dei docenti (della Scuola e dell'Ateneo) coinvolti nell'erogazione di un corso pre-dottorale/ordinario. È richiesto il soddisfacimento dei seguenti due requisiti:
 - i. l'insieme dei docenti che erogano la didattica integrativa offerta dalla Scuola agli studenti del corso ordinario deve assicurare un indicatore R strettamente maggiore di 1 e un indicatore X almeno pari a 0,9, la cui somma $R+X$ deve essere superiore a 2⁶;
 - ii. l'insieme dei docenti che contribuiscono all'erogazione della didattica complessivamente offerta agli studenti del corso deve soddisfare la richiesta di un indicatore R maggiore di 0,8 (saranno qui considerati sia i docenti che erogano la didattica integrativa della Scuola sia quella offerta dall'Ateneo partner che eroga il corso di Laurea, Laurea magistrale, o Laurea magistrale a ciclo unico, si veda anche qui la nota 6).
 2. qualità del corpo docente coinvolto nell'attivazione di un corso dottorale⁷. È richiesto il soddisfacimento dei requisiti per l'accreditamento di sede dei dottorati di ricerca previsti dall'art. 4, c.1 del DM 45/2013 che trova applicazione nelle Linee Guida approvate con nota n. 436 del 2014 e successiva nota n. 11627 del 14 Aprile 2017, per l'attivazione dei corsi di dottorato da parte delle Scuole.
- f) competitività delle Scuole misurata, a partire dall'ultimo anno di accreditamento, distintamente per area VQR e rispetto al dato nazionale di area, considerando:
- i. la capacità di attrazione di fondi di ricerca nazionali ed internazionali erogati su base competitiva, ovvero
 - ii. la capacità di attrazione di vincitori di progetti competitivi, in precedenza esterni alla Scuola.
- g) posizionamento della Scuola nella graduatoria nazionale dell'ultimo esercizio di valutazione della ricerca ANVUR per la qualità della ricerca della struttura nel suo complesso e per ogni area VQR, rapportato alla numerosità del personale della Scuola valutato per area. Sarà richiesto il posizionamento nel primo quartile in ognuna delle aree VQR dove la Scuola è attiva.

⁶ Nel caso di docenti per i quali non sia disponibile il dato VQR, l'ANVUR può avviare su richiesta dell'interessato/a una procedura di valutazione; in alternativa si adotterà come criterio il superamento di almeno 2 soglie ASN in relazione al ruolo e il computo di R e X sarà quindi effettuato sull'insieme dei docenti per i quali il dato VQR è disponibile.

⁷ Si intende qui il collegio dottorale più tutti i docenti coinvolti nell'erogazione della didattica dottorale offerta dalla Scuola stessa agli allievi di ogni dato corso dottorale o di perfezionamento.

La fase di accreditamento periodico sarà occasione per la verifica della corrispondenza tra la visione delineata dal Documento Programmatico e la realtà della didattica e della ricerca della Scuola: questa analisi sarà uno degli obiettivi principali della visita delle CEVS.

Per quanto riguarda la graduazione del giudizio attribuito alla Scuola in base alla valutazione di cui all'art. 4, comma 1 del DM 439/2013, questo definisce, al comma 2, una griglia di giudizi che viene riformulata, coerentemente alle modifiche introdotte dal DM 987/2016, come di seguito indicato:

LIVELLO	GIUDIZIO	ESITO
A	Molto positivo	Accreditamento periodico di validità quinquennale
B	Pienamente soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
C	Soddisfacente	Accreditamento periodico di validità quinquennale
D	Condizionato	Accreditamento temporalmente vincolato alla risoluzione delle criticità riscontrate
E	Insoddisfacente	Soppressione della sede.

Infine, coerentemente a quanto disposto dal D.Lgs 19/2012, richiamato al comma 3 dell'art. 4 del DM 439/2013, e al DM 987/2016, oltre a verificare i requisiti di cui sopra, le CEVS verificheranno per le Scuole, attraverso apposite visite in loco, i soli requisiti e indicatori di Qualità di Sede (R1, R2, R4) come definito, coerentemente alle Linee Guida Europee ESG 2015, dal D.Lgs 19/2012 e dal DM 987/2016 di cui all' art. 3 ed Allegato C.

I requisiti di Qualità sono finalizzati a verificare:

- R1. Visione, strategie e politiche sulla qualità della didattica e della ricerca
- R2. Efficacia delle Politiche per l'AQ
- R4 Qualità della Ricerca e della Terza Missione.

Gli esperti componenti delle CEVS saranno nominati dall'ANVUR sulla base dei criteri indicati in precedenza per l'accREDITamento iniziale. Le CEVS terranno conto, altresì, nella formulazione della valutazione, delle analisi delle relazioni annuali dei Nuclei di Valutazione interni alle Scuole, dei rapporti degli eventuali comitati internazionali di indirizzo/advisory autonomamente costituiti dalle Scuole, e del monitoraggio della qualità delle attività di didattica e di ricerca svolte dai soggetti interni alle Scuole.

In base all'esito delle verifiche il Ministero, su proposta dell'ANVUR, potrà confermare o revocare l'accREDITamento precedentemente accordato.

8 ALLEGATI

ALLEGATO A Accreditamento iniziale delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale

Il presente allegato A specifica le informazioni richieste per l'accREDITamento iniziale delle Scuole Superiori a Ordinamento speciale di cui all'art.5 comma 1 del DM 439/2013. Queste includono dati di tipo generale e dati relativi all'esistenza di un sistema di AQ.

Requisiti generali

1) Requisiti di trasparenza

Denominazione della Scuola

Codice

Sede legale

Organizzazione generale della Scuola

Esistenza e composizione di eventuali comitati esterni di valutazione

Accordi con altre Scuole e/o istituzioni universitarie nazionali e straniere, altri enti di ricerca (Convenzioni per la docenza, scambi studenti e/o docenti, unità di ricerca distaccate, etc.)

Documento programmatico sulle politiche della Scuola.

Relazione sulle attività di ricerca

Relazione del Nucleo di Valutazione

Regolamento della Scuola e Regolamento Didattico

Regolamenti dei CdS (se attivati, solo per la parte di competenza della Scuola) e dei corsi di dottorato

2) Requisiti di residenzialità e strutturali

Elenco delle strutture residenziali (proprie, riconosciute, accreditate o disponibili su convenzione) e numero di posti letto disponibili in ciascuna di esse specificando gli eventuali estremi di riconoscimento/accreditamento

Elenco delle strutture convittuali e loro capienza

Descrizione delle strutture didattiche e scientifiche (biblioteche, aule, laboratori etc., specificandone la coerenza con il profilo dei corsi attivati) a disposizione degli studenti in relazione alle attività formative e di ricerca previste

3) Requisiti di sostenibilità economica e finanziaria – ultimo triennio

ISEF (sostenibilità economico-finanziaria)	Fornire i dati per l'ultimo triennio
IDEB (indebitamento)	Fornire i dati per l'ultimo triennio
IP (spese di personale)	Fornire i dati per l'ultimo triennio
Qualora non siano soddisfatti i criteri sui parametri sopra indicati, piano finanziario di rientro	

4) Requisiti relativi alla didattica	
Offerta formativa della Scuola: Corsi ordinari Formazione post-laurea (master di I livello o master di II livello) Corsi di dottorato	<i>Specificare per ciascuna tipologia se in autonomia o in convenzione con altre Scuole e/o Atenei</i>
Accordi /convezioni stipulati con altri atenei per i corsi ordinari	
Didattica integrativa offerta dalla Scuola nei corsi ordinari (tipologia, numero di ore di didattica frontale, docenza, illustrazione della complementarietà dell'offerta con la didattica già erogata dall'ateneo partner)	
Dettagli in merito agli obblighi di frequenza degli studenti pre-dottorali dei corsi ordinari (dettagliare offerta e obblighi con riferimento a ogni anno di corso specificando la Classe accademica responsabile dell'erogazione di ogni insegnamento)	<i>Dovrà essere verificato il soddisfacimento della richiesta che ogni allievo segua almeno 50 ore di didattica all'interno e 20 ore al di fuori della propria classe accademica di appartenenza, specificatamente erogate dalle Scuole come valore medio annuo.</i>
Per ogni corso ordinario attivato: 1. Classi accademiche (o Istituti o altra denominazione scelta dalla Scuola) di riferimento 2. Corsi di laurea che possono essere frequentati dagli studenti della Scuola ammessi al corso ordinario e loro aree CUN di riferimento	
Didattica offerta dalla Scuola a livello di corsi di Master (tipologia, numero di ore, docenza)	
Convenzioni/accordi stipulati con altri atenei per i corsi di Master	

Convenzioni/accordi stipulati con altre scuole dottorali nazionali e straniere	
Corsi dottorali distinguendo tra quelli attivati in autonomia e quelli in convenzione con altre Scuole e/o Atenei, con indicazione delle aree disciplinari di riferimento per ciascun corso	
Schede dei corsi dottorali delle Scuole (con indicazione di numero, titolo, ore di didattica frontale, docenti, regolamento/richieste didattiche per ciascun corso da cui risultino gli obblighi didattici e le verifiche previste)	
Classi accademiche di riferimento dei corsi dottorali	
Dettagli in merito agli obblighi di frequenza per gli studenti dottorali (dettagliare obblighi con riferimento all'intera durata del corso specificando la Classe accademica, la tipologia di corso, es. frequenza corso presso atenei stranieri, durata)	<i>Dovrà essere verificato il soddisfacimento della richiesta che ogni allievo segua almeno 150 ore di didattica dottorale dedicata (non sono qui da computare le ore di didattica pre-dottorale eventualmente seguita dall'allievo dottorale).</i>

5) Requisiti di docenza (Sostenibilità della docenza. Soddisfacimento dei requisiti necessari in termini di docenza)	
Numero dei docenti (<i>professori ordinari, associati, aggregati e ricercatori a tempo determinato, nonché disponibili su convenzione al 100%</i>)	
Numero dei <i>professori ordinari, associati, nonché disponibili su convenzione al 100%</i>	
Anni/persona di ricercatori e assegnisti disponibili	

6) Requisiti relativi agli studenti	
Numero complessivo studenti dei corsi pre-dottorali	
Numero complessivo studenti dei corsi dottorali	
Se non sono soddisfatti le richieste di numerosità minima, fornire i dettagli del piano di raggiungimento di tali valori in un quinquennio	

Procedure e criteri di selezione degli studenti (evidenziare le modalità adottate per favorire la formazione di una comunità studentesca internazionale e altamente selezionata)	
Scheda annuale sulla rilevazione delle opinioni degli studenti (pre-dottorali e di dottorato) e della loro soddisfazione	<i>Specificare disponibilità e data ultimo aggiornamento</i>

7) Requisiti relativi ai servizi offerti	
Descrizione dei servizi di tutorato e placement a disposizione della popolazione studentesca	
Sostegno economico garantito agli studenti distinguendo tra studenti dei corsi pre-dottorali (es. borse di studio), ove presenti, e corsi di dottorato	
Programmi di mobilità internazionale e i relativi servizi agli studenti (distinguendo tra pre-laurea e post-laurea)	
Sostegno economico per la mobilità (per studenti pre-laurea e dottorali)	
Eventuali ulteriori servizi offerti agli studenti (attività sportive, culturali, sociali, servizio di consulenza e sostegno psicologico)	

8) Requisiti relativi all'esistenza di un sistema di AQ	
Descrizione organizzazione sistema di AQ (attori coinvolti nell'AQ a livello di Scuola e di Scuola Dottorale, ossia Presidio della Qualità, Nucleo di Valutazione, Commissione Paritetica Docenti Studenti, Gruppo di Riesame)	
Descrizione del sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti e della loro soddisfazione	

ALLEGATO B Accredimento periodico delle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale

Il presente allegato B include i requisiti e gli indicatori che le Scuole debbono soddisfare per l'accreditamento periodico. Saranno forniti in fase di accreditamento periodico anche i dati di cui all'Allegato A per la verifica del mantenimento dei requisiti dell'Accreditamento iniziale.

1) Servizi per gli studenti

Descrizione dei programmi di tutorato e placement e della loro efficacia	<i>Utilizzare anche esiti rilevazione dell'opinione degli studenti (laureati e dottori di ricerca)</i>
--	--

2) Attrattività della Scuola

Domande di ammissione e posti disponibili	<i>Fornire separatamente il dato relativo all'ammissione ai corsi ordinari e dottorali/di perfezionamento</i>
---	---

Distribuzione geografica degli studenti ammessi	<i>Distinguere per i corsi di livello dottorale e pre-dottorale specificando regione italiana o stato estero di residenza</i>
---	---

	<i>di cui studenti stranieri (valore assoluto e % sul totale studenti) sempre distinguendo tra corsi pre-dottorali e dottorali</i>
--	--

Convenzioni internazionali attive per la mobilità in entrata e in uscita	<i>Indicare Ateneo, anno stipula convenzione, durata e numero di mesi/studente complessivamente annualmente attivati in entrata e in uscita negli ultimi tre anni</i>
--	---

Finanziamenti per favorire la partecipazione degli studenti ad attività di ricerca e formazione alla ricerca in ambito nazionale e internazionale	<i>Importo medio effettivamente erogato per allievo in ogni corso dottorale e pre-dottorale</i>
---	---

3) Efficacia attività formative e di ricerca

Dati su laureati magistrali occupati a 1 anno dal completamento degli studi, numero abbandoni, durata media percorso formativo	<i>Questi indicatori possono essere desunti dalla Scheda monitoraggio annuale</i>
--	---

Frequenza periodi di stage o periodi di studio/ricerca all'estero	<i>Indicare, distinguendo tra studenti dottorali o pre-dottorali, istituzione ospitante, durata soggiorno all'estero e corso frequentato</i>
---	--

Per gli allievi dottorali: 1. Dato su occupazione a un anno dal conseguimento del titolo	<i>Questi indicatori possono essere desunti dalla Scheda rilevazione ISTAT-ANVUR</i>
---	--

2. pubblicazioni e loro impatto a tre anni dal conseguimento del titolo	
---	--

4) Qualità della docenza	
Per ogni corso ordinario/pre-dottorale: indicare i nominativi dei docenti della Scuola e dell'Ateneo partner effettivamente coinvolti nell'offerta didattica agli allievi del corso	
Per ogni corso dottorale o di perfezionamento indicare i nominativi dei docenti effettivamente coinvolti nell'offerta didattica agli allievi del corso	

5) Competitività della Scuola	
Elenco dei progetti finanziati a seguito di selezione su base competitiva attivati nel periodo intercorso dall'ultimo accreditamento specificandone l'area VQR principale	
Elenco dei vincitori di progetti finanziati a seguito di selezione su base competitiva reclutati nel periodo intercorso dall'ultimo accreditamento specificandone l'area VQR principale	